

Ordinanza sull'energia

(OEn)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 7 dicembre 1998¹ sull'energia è modificata come segue:

Art. 1a cpv. 4

⁴ Ogni azienda soggetta all'obbligo di etichettatura, indipendentemente dal fatto che abbia scelto il mix del prodotto o il mix del fornitore, pubblica, al più tardi alla fine dell'anno civile seguente, il proprio mix del fornitore e la quantità complessiva di energia elettrica fornita ai suoi consumatori finali. La pubblicazione deve avvenire, in particolare, attraverso un indirizzo Internet unico per tutte le aziende soggette all'obbligo di etichettatura e liberamente accessibile.

Art. 3bbis Spese scoperte e prezzo di mercato

¹ Le spese scoperte di cui all'articolo 7a capoverso 4 lettere b e c della legge consistono nella differenza fra i prezzi di costo dei nuovi impianti e il prezzo di mercato.

² Il prezzo di mercato determinante per il calcolo delle spese scoperte corrisponde alla media dei prezzi spot della borsa per l'area di mercato Svizzera. La media viene calcolata sulla base dei profili orari derivanti dall'immissione nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

³ L'UFE calcola e pubblica ogni tre mesi il prezzo di mercato determinante, in base ai rispettivi dati trimestrali.

Art. 3f Quantità aggiuntive periodiche per gli impianti fotovoltaici

¹ L'UFE stabilisce ogni anno le quantità aggiuntive per gli impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità ai sensi dell'articolo 7a della legge, in modo da consentire una progressione continua.

² A tal fine tiene conto dell'evoluzione dei costi, dei supplementi causati dalle quantità aggiuntive e del saldo ancora mancante fino al raggiungimento della somma massima dei supplementi conformemente all'articolo 7a capoverso 4 lettere b e c della legge.

¹ RS 730.01

Art. 3g cpv. 5-7

Abrogato

Art. 3g^{bis} Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di notifica. Se non tutti i progetti notificati uno stesso giorno possono essere presi in considerazione, la società nazionale di rete prende dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

² Per i progetti non presi in considerazione, la società nazionale di rete gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione. I progetti vengono inseriti nella rispettiva lista d'attesa sulla base della data di notifica.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE comunica alla società nazionale di rete in quale misura può nuovamente emettere decisioni.

⁴ Nell'emettere queste decisioni, la società nazionale di rete prende in considerazione

- a. i progetti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici, secondo la data di notifica;
- b. i progetti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione nel seguente ordine:
 1. i progetti per i quali, entro il 31 ottobre precedente, è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di notifica;
 2. gli altri progetti: secondo la data di notifica.

Art. 3g^{ter}

Ex art. 3g^{bis}

Art. 3i^{quinquies} cpv. 1 lett. c

¹ Il diritto alla remunerazione si estingue anticipatamente se:

- c. le esigenze poste agli impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole di cui all'articolo 3a capoverso 1 lettera b o capoverso 2 non vengono rispettate per almeno due dei primi quattro anni civili a partire dalla messa in esercizio, o dall'emissione della decisione se l'impianto viene messo in esercizio prima dell'emissione della decisione stessa.

Art. 6 cpv. 3 ultimo periodo

³ I produttori che desiderano rientrare nel modello devono notificarsi nuovamente alla società nazionale di rete al più tardi tre mesi prima della fine di un anno civile.

Quest'ultima comunica al produttore la propria decisione al più tardi due mesi prima della fine dell'anno civile. Per il resto, alla procedura si applicano per analogia gli articoli 3g, 3g^{bis} e l'articolo 3h capoverso 3.

Art. 6c cpv. 4 e 4^{bis}

⁴ La società nazionale di rete versa rapidamente la remunerazione unica; a tal fine la lista d'attesa (art. 3g^{bis} cpv. 2 e 3) è irrilevante.

^{4bis} All'importo della remunerazione unica non sono applicati interessi.

Art. 6e Valutazione e informazioni

Per la valutazione dei dati e le informazioni si applicano per analogia gli articoli 3r e 3s.

Art. 14 cpv.2 frase introduttiva

² Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell'energia possono essere sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se:

Art. 15 cpv.1 frase introduttiva

¹ Le misure per favorire l'impiego razionale e parsimonioso dell'energia nonché l'impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili possono beneficiare di un sostegno se:

Art. 16 frase introduttiva

Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata possono essere accordati per le misure secondo l'articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell'articolo 15 e:

Art. 16a cpv.1 frase introduttiva e lett. a, cpv. 1^{bis}

¹ I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11 capoverso 1 della legge sono concessi se il Cantone in questione:

- a. dispone di basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui all'articolo 11 capoverso 1 della legge;

^{1bis} I contributi globali ai programmi cantonali per la promozione dei provvedimenti di cui agli articoli 10 e 11 capoverso 2 della legge possono essere concessi se il Cantone in questione:

- a. dispone di basi giuridiche per la promozione di almeno un provvedimento di cui agli articoli 10 e 11 capoverso 2 della legge;
- b. dispone di un proprio programma e stanziava un credito finanziario corrispondente; e

- c. non riceve già contributi globali di cui all'articolo 15 della legge per programmi che prevedono provvedimenti simili.

Art. 17 cpv. 1 frase introduttiva e cpv. 3

¹ Contributi globali possono essere accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione delle misure conformi all'articolo 13 della legge, in particolare per programmi di investimento e di marketing, se il Cantone in questione:

³ Contributi globali possono essere accordati anche a programmi realizzati congiuntamente da più Cantoni.

Art. 19 cpv. 1

¹ Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all'UFE almeno tre mesi prima dell'inizio della costruzione, ovvero dell'esecuzione del progetto.

Art. 20 rubrica e cpv. 1, 3 e 4

Valutazione delle domande

¹ L'Ufficio si pronuncia sulle richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata entro un termine di tre mesi dalla ricezione dei documenti completi e sulle richieste di contributi globali entro un termine di due mesi. Eccezionalmente questi termini possono essere prorogati di un mese o al massimo di due mesi. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali.

³ *abrogato*

⁴ Nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata, l'UFE informa i Cantoni in merito alla decisione.

Art. 29d Disposizione transitoria della modifica del 5 novembre 2014

Se ai sensi dell'articolo 3^{gbis} capoverso 3 sono nuovamente disponibili risorse per il 2015, il capoverso 4 lettera b numero 1 è applicabile per analogia ai progetti per i quali è stata presentata entro il 31 gennaio 2015, alla società nazionale di rete, la notifica della messa in esercizio oppure la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto.

II

Le appendici 1.2, 1.5 e 1.8 sono modificate secondo allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice 1.2
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

N. 1.1

1.1 In generale

Un impianto fotovoltaico consiste di uno o più campi fotovoltaici, di uno o più convertitori e di un punto di immissione. Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori sono distribuite su diversi fondi e si trovano prima di un unico punto di immissione, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l'una dall'altra.

N. 2.3

2.3 Impianti integrati

Impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie o il calore o alla protezione contro il pericolo di caduta.

N. 3.1.1

3.1.1 Nel caso di una messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)				
		Messa in esercizio				
		entro il 31.12.2009	1.1.2010– 31.12.2010	1.1.2011– 29.2.2012 ^a	1.3.2012– 30.9.2012	1.10.2012– 31.12.2013 ^b
Impianti isolati	≤10 kW	65	53,3	42,7	36,5	33,1
	≤30 kW	54	44,3	39,3	33,7	27,0
	≤100 kW	51	41,8	34,3	32	24,8
	≤1000 kW	49	40,2	30,5	29	23,1
	>1000 kW	49	40,2	28,9	28,1	21,6
Impianti annessi	≤10 kW	75	61,5	48,3	39,9	36,1
	≤30 kW	65	53,3	46,7	36,8	29,4
	≤100 kW	62	50,8	42,2	34,9	26,9
	≤1000 kW	60	49,2	37,8	31,7	25,1
	>1000 kW	60	49,2	36,1	30,7	23,5
Impianti	≤10 kW	90	73,8	59,2	48,8	42,8

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)				
		Messa in esercizio				
		entro il 31.12.2009	1.1.2010– 31.12.2010	1.1.2011– 29.2.2012 ^a	1.3.2012– 30.9.2012	1.10.2012– 31.12.2013 ^b
integrati	≤30 kW	74	60,7	54,2	43,9	36,5
	≤100 kW	67	54,9	45,9	39,1	33,2
	≤1000 kW	62	50,8	41,5	34,9	31,5
	>1000 kW	62	50,8	39,1	33,4	28,9

a Nel caso di una messa in esercizio tra l'1.1.2012 e il 29.2.2012 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1 lettera a.

b Nel caso di una messa in esercizio tra l'1.1.2013 e il 31.12.2013 si applica il tasso di riduzione di cui al n. 4.1 lettera a.

N. 3.1.2 Frase introduttiva

3.1.2 Nel caso di una messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 marzo 2015, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

N. 3.1.3

3.1.3 Nel caso di una messa in esercizio dal 1° aprile 2015, la remunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto	Classe di potenza	Tasso di remunerazione (cent./kWh)	
		Messa in esercizio	
		1.4.2015– 30.9.2015	dal 1.1.2015
Impianti isolati/ Impianti annessi	≤30 kW	23,4	20,4
	≤100 kW	18,5	17,7
	≤1000 kW	18,8	17,6
	>1000 kW	18,5	17,6
Impianti integrati	≤30 kW	27,4	24,0
	≤100 kW	21,1	20,1

Gli impianti integrati con potenza nominale >100 kW sono considerati impianti annessi; per il calcolo della remunerazione si applica il numero 3.2.

N. 3.4b

Abrogato

N. 5.3 Frase introduttiva e lett. d

5.3 Notifica della messa in esercizio

La notifica della messa in esercizio deve essere effettuata al più tardi entro 15 mesi dalla comunicazione della decisione positiva relativa al progetto e deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- d. per impianti integrati: foto che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi del numero 2.3.

Appendice 1.5
(art. 3a, 3b, 3d, 3g, 3h e 22 cpv. 2)

Titolo


Condizioni di raccordo per gli impianti a biomassa

N. 5.2

5.2 Esigenze energetiche minime

La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore di recupero.

Il modulo di cogenerazione deve presentare un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:



N. 6 Rubrica

Concerne soltanto il testo tedesco

Appendice 1.8
(art. 6b–6d)

Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

N. 1.2

Concerne soltanto il testo tedesco

N. 3.1

3.1 La remunerazione unica è composta da un contributo di base e da un contributo legato alla potenza. Per impianti ampliati o rinnovati in misura considerevole è versato solo un contributo legato alla potenza.

Si applicano i seguenti importi:

Categoria		Messa in esercizio			
		1.1.2013– 31.12.2013	1.1.2014– 31.3.2015	1.4.2015 30.9.2015	dal 1.10.2015
Annessi/Isolati	Contributo di base [CHF]	1500	1400	1400	1400
	Contributo legato alla potenza [CHF/kilowatt peak (kW)]	1000	850	680	500
Integrati	Contributo di base [CHF]	2000	1800	1800	1800
	Contributo legato alla potenza [CHF/kW]	1200	1050	830	610

N. 3.5 *Tabella*

Categoria		Messa in esercizio prima del 31 dicembre 2010	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2011	Messa in esercizio dal 1° gennaio 2012
Annessi/ Isolati	Contributo di base [CHF]	2450	1900	1600
	Contributo legato alla potenza [CHF/kW]	1850	1450	1200
Integrati	Contributo di base [CHF]	3300	2650	2200
	Contributo legato alla potenza [CHF/kW]	2100	1700	1400

N. 3.7

Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo il numero 2, sia il contributo di base sia il contributo legato alla potenza sono calcolati secondo il valore medio degli importi dei contributi ponderati in base alla potenza.

